

STATUTO DELLA SOCIETÀ

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:
"Dipietro Group S.p.A.".

Articolo 2 (Sede)

2.1. La società ha sede in Melilli (SR).

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale – con le formalità previste all'art. 2365 del codice civile – nel territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.).

2.3. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3 (Oggetto sociale)

3.1. La società, espressamente costituita per la realizzazione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno d'Italia, intendendo godere di tutte le agevolazioni fiscali e finanziarie previste dalla vigente normativa statale, regionale, comunitaria, ha per oggetto:

l'attività commerciale compresa l'installazione, la manutenzione e la progettazione di strumentazione ed apparecchiature per l'automazione industriale e scientifica.

In particolare, ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la società potrà compiere:

- a) l'ideazione, la cura e la progettazione a mezzo di opere di sistemi di controllo (engineering) sia di processi industriali che di apparecchiature scientifiche, nonché l'automazione di impianti industriali e di macchine rotanti;
- b) progettazione elettrostrumentale in campo industriale;
- c) assistenza tecnica e manutenzione su sistemi di automazione industriali e di apparecchiature scientifiche e di laboratorio;
- d) promozione di servizi di global service nel campo della manutenzione su impianti industriali;
- e) la prestazione di servizi nei seguenti settori: civile; aeronautico; navale; installazioni petrolifere, civili ed industriali; macchine rotanti ed alternative tra cui turbine, compressori e motori a combustione interna; macchine elettriche, generatori e motori; impianti petrolchimici, di generazione di energia e per produzione e trasporto di combustibili; sistemi di trasporto on-shore ed off-shore; acquedotti, gasdotti e condotte forzate;
- f) assunzione di rappresentanze in genere dei beni connessi all'attività di interesse sociale, con particolare specializzazione nel settore dell'automazione

industriale e della strumentazione scientifica e di laboratorio;

g) commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti di automazione e di laboratorio;

h) attività di marketing e consulenza commerciale inerente l'attività sopra descritta, per proprio conto e per conto terzi;

i) organizzazione e gestione di corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale sia per conto proprio che per conto di enti pubblici e privati.

In ordine alle eventuali attività professionali, la Società si avvarrà dell'opera dei singoli professionisti che agiranno sotto la loro personale responsabilità.

3.2 La società può compiere tutti gli atti e le operazioni occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'attività sociale compresa la facoltà di ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali (ipoteche) e personali (fidejussioni).

Articolo 4 (Durata)

4.1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

AZIONI, OBBLIGAZIONI, CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 (Capitale sociale e azioni)

5.1. Il capitale è di euro 1.140.000,00 ed è rappresentato da numero 11.400.000 azioni, senza indicazione del valore nominale, e precisamente:

- n. 9.400.000 (nove milioni quattrocentomila) azioni ordinarie;
- n. 2.000.000 (due milioni) azioni a voto plurimo, aventi le caratteristiche di cui al successivo Articolo 5.3 e 6.

L'assemblea straordinaria del giorno 14 maggio 2026 ha inoltre deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, delega ad aumentare il capitale sociale sino all'importo massimo complessivo di Euro 10.000.000 (dieci milioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte ed in via scindibile e progressiva, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, comma 5 e/o comma 8, del codice civile, e/o, gratuitamente, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, mediante emissioni di azioni ordinarie, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore della delega e quindi dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese del presente statuto.

5.2. Le azioni sono nominative, indivisibili, e conferiscono ai loro titolari uguali diritti, ad eccezione di quanto previsto nell'Articolo 6.3 che segue.

5.3. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce diritto ad 1 (un) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a 4 (quattro) voti ciascuna.

5.4. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("**TUF**").

5.5. Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

5.6. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo ai sistemi multilaterali di negoziazione denominati Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**").

5.7. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 6 (Azioni a voto plurimo)

6.1. Le azioni a voto plurimo si convertono in azioni ordinarie, in rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria per ogni 1 (una) azione a voto plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, neppure dell'assemblea speciale delle azioni a voto plurimo ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, al verificarsi dei seguenti eventi ("**Cause di Conversione**"):

- la richiesta di conversione da parte di un titolare di azioni a voto plurimo, per tutte o parte delle azioni a voto plurimo dal medesimo detenute, con apposita comunicazione pervenuta alla società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle azioni a voto plurimo di cui viene chiesta la conversione;
- il trasferimento delle azioni a voto plurimo a un altro soggetto che, alla data di efficacia del trasferimento, già non detenga azioni a voto plurimo (per trasferimento intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle azioni a voto plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso, incluso il trasferimento mortis causa del titolare delle azioni a voto plurimo), fatta eccezione per i casi in cui il trasferimento configuri un Trasferimento Consentito (come infra definito);
- il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di azioni a voto plurimo, per tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, applicabile, mutatis mutandis, alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo a una società o ad un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di azioni a voto plurimo ("**Cambio di Controllo**"), fatta eccezione per i casi in cui il "Cambio di Controllo" dipenda (i) da un Trasferimento Consentito (infra definito); (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di azioni a voto plurimo; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di azioni a voto plurimo.

Per "Trasferimento Consentito" si intende qualsiasi trasferimento di azioni a voto plurimo in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il cedente, controllato, anche congiuntamente, dal cedente o soggetto a comune

controllo con il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il cedente, controllato dal cedente, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con il cedente, tutte le azioni a voto plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni azione a voto plurimo.

Nel caso in cui si verifichi una Causa di Conversione, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati sono tenuti e autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del trasferimento un numero di azioni ordinarie corrispondente al numero di azioni a voto plurimo oggetto di conversione. In tal caso deve essere contestualmente inviata alla società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto trasferimento.

Qualora si verifichi un Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati fornire istruzioni all'intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto azioni a voto plurimo, anziché azioni ordinarie ai sensi di quanto previsto precedentemente. In tal caso deve essere contestualmente inviata alla società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

In ogni ipotesi di conversione di azioni a voto plurimo in azioni ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della società l'ultimo giorno di calendario del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione ovvero, se antecedente (ma comunque successivo alla data di verifica della Causa di Conversione), il giorno precedente alla c.d. "record date" di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione, fermo restando l'obbligo degli intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.

L'organo amministrativo, nei primi 10 (dieci) giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle cause di conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, sesto comma, del codice civile riportante il numero delle azioni ordinarie e delle azioni a voto plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale.

In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una causa di conversione o di mancata annotazione da parte degli intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle azioni a voto plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è ridotto da 4 (quattro) voti a 1 (uno) voto ciascuna, sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.

Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle azioni a voto plurimo per le quali si sia verificata una causa di conversione non regolarizzata (con ciò intendendosi il raggiungimento delle maggioranze previste per l'adozione della relativa delibera, conteggiando tre voti in luogo di uno per ciascuna azione in oggetto) sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 del codice civile.

6.2. In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

- in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove azioni,

devono essere emesse nuove azioni ordinarie e nuove azioni a voto plurimo in proporzione al numero di azioni delle due categorie in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione;

- in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione e in relazione alle azioni - siano azioni ordinarie ovvero azioni a voto plurimo - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni a voto plurimo;

- in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e azioni a voto plurimo: (a) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni a voto plurimo dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e azioni a voto plurimo in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione e (b) le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte prioritariamente in sottoscrizione al singolo socio in base alla proporzione, rispettivamente, di azioni ordinarie e di azioni a voto plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi, altresì, che: (i) le azioni a voto plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni a voto plurimo; (ii) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni a voto plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni a voto plurimo, le azioni a voto plurimo si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione a voto plurimo e saranno offerte in opzione agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;

- in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione o non spettanza del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione dell'assemblea speciale dei titolari di azioni a voto plurimo ai sensi dell'art. 2376 del codice civile.

Articolo 7 (Obbligazioni e altri strumenti finanziari)

7.1 La società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, convertibili e non convertibili, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

7.2. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8 (Aumento del capitale)

8.1. Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, con la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

8.2. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un

revisore legale o da una società di revisione legale.

8.3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

8.4. Ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.5. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 9 (Conferimenti e finanziamenti dei soci)

9.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea, anche in deroga a quanto disposto all'articolo 2342, primo comma, del codice civile.

9.2. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 10 (Recesso)

10.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

10.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

10.3. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Articolo 11 (Identificazione azionisti)

11.1. La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale, unitamente al numero di

azioni registrate sui conti ad essi intestati.

11.2. La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono sopportati in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.

11.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

11.4. La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 12 (Comunicazione partecipazioni rilevanti)

12.1. A partire dal momento in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, è applicabile, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto. Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della società il raggiungimento o il superamento delle soglie di partecipazione previste dalla disciplina tempo per tempo applicabile, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie (la "**Partecipazione Significativa**").

12.2. La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

12.3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

12.4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 13 (OPA endosocietaria)

13.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

13.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su Euronext Growth Milan.

13.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

13.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis dell'art. 106 del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13 bis (Obbligo di acquisto e diritto di acquisto)

13 bis.1. Si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

13 bis.2. Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

13 bis.3. In tutti i casi in cui gli articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni attuative del Regolamento Emittenti Consob prevedano che Consob determini il corrispettivo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto, tale corrispettivo sarà pari, ove così previsto dalle suddette disposizioni, a quello della offerta pubblica di acquisto totalitaria precedente ovvero, negli altri casi, anche in deroga alle richiamate disposizioni del Regolamento Emittenti Consob, al maggiore tra (i) il prezzo più elevato pagato per l'acquisto di titoli della stessa categoria nel corso dei 6 (sei) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò

tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto a tale soggetto, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato dei titoli degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto o del minor periodo disponibile.

13 bis.5. Ai fini del presente statuto, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

13 bis.6. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

13 bis.7. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

TITOLO III

ASSEMBLEA, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI

Articolo 14 (Convocazione dell'assemblea)

14.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Italia Oggi. La convocazione deve contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

14.3. I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente articolo, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.4. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più

tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 15 (Maggioranze e competenze dell'assemblea)

15.1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge, ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 30.

15.2. Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società come meglio descritto nel successivo articolo 30.

Articolo 16 (Svolgimento dell'assemblea in tele-video conferenza)

16.1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, anche esclusivamente con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi i presupposti di cui al presente paragrafo, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 (Presidenza dell'assemblea)

17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o rinuncia di questo, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18 (Verbale dell'assemblea)

18.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale redatto dal

segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge ovvero quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 19 (Diritto di intervento)

19.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

19.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

19.3. Ai sensi della normativa vigente del TUF, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

19.4 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 20 (Numero, durata e compenso degli amministratori)

20.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri.

20.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto, e sono rieleggibili.

20.3. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF. Almeno 1 (uno) degli amministratori indipendenti deve essere scelto sulla base degli eventuali criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

20.4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto di nomina o in apposita riunione. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2, del codice civile. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. Ove l'assemblea non si avvalga della facoltà di cui

sopra, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di amministratore delegato, consigliere delegato, presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione, è stabilita dal consiglio di amministrazione previo parere del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo, del codice civile, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo, del codice civile. È facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso o, comunque, di accettare la carica a titolo gratuito.

20.5. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis, come applicabili anche alla scissione ai sensi dell'art. 2506-ter, del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile.

Articolo 21 (Nomina degli amministratori)

21.1. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

21.2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

21.3. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari a tre, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da più di 7 (sette) membri.

21.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

21.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; e (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente sulla base degli eventuali criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext

Growth Milan, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

21.6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

21.7. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

21.8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

in caso di presentazione di più di una lista, (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.

21.9. Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.10. Nel caso nessuna lista, oltre a quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia raggiunto la soglia di voti descritta al punto 21.9 che precede, allora tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

21.11. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

21.12. Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti prevista per la relativa deliberazione assembleare, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.15. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo mediante il sistema di cooptazione con un soggetto iscritto nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o con soggetti non

appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2396-undecies del codice civile. L'amministratore così nominato rimane in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora il soggetto cooptato non presenti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

Articolo 22 (Presidente e organi delegati)

22.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al Presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 23 (Deliberazioni del consiglio)

23.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, ogni volta che il Presidente o l'amministratore delegato lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato dal Presidente o dall'amministratore delegato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

23.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per tele-video conferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì

necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 24 (Poteri di gestione)

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

24.2. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 25 (Poteri di rappresentanza)

25.1. Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta ai consiglieri delegati, se nominati, e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti e, in loro difetto, al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. Nei limiti dei poteri di gestione attribuiti, viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26 (Organo di controllo)

26.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

26.2. I sindaci durano in carica 3 (tre) anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

26.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

26.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

26.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

26.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto.

26.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

26.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

26.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti di cui al punto (i) dell'art. 26.9. che precede.

26.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

26.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il

collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

26.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

26.16. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 27 (Revisione legale dei conti)

27.1. La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, del codice civile, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

27.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

Articolo 28 (Bilancio)

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Articolo 29 (Destinazione degli utili)

29.1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

29.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci; l'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

TITOLO V

REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Articolo 30 (Revoca)

30.1. La società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa

Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

30.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 (Scioglimento e liquidazione)

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 (Foro)

32.1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 33 (Eventuale qualificazione della società come diffusa)

33.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi della normativa vigente, troveranno applicazione le disposizioni dettate da tale normativa nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.